



Circ. 113

Bergamo, 30/11/2021

A tutto il personale
Al Dsga
Al Sito

Oggetto: Decreto-legge n.172 del 26 novembre 2021 - obbligo vaccinale per il personale scolastico – indicazioni

Con la presente si indicano i principali contenuti di rilevanza per il personale scolastico inseriti nel D.L.172 del 26 novembre 2021 per una più agile consultazione.

Si inserisce comunque nuovamente link al Decreto per una attenta e scrupolosa lettura ed osservanza.

Il Decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 (trasmesso con circolare n.107 del 27/11/2021- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sq>)

introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021.**

E' prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre, entro i termini di validità delle certificazioni COVID-19, come ridefiniti dall'art. 3 del medesimo D.M. 172.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'attestazione relativa all'omissione o al differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione scritta agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque **non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.**

La Dirigente Scolastica
Mariagrazia Agostinelli